



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIA VIGNALE
MARIA DANIELA BORSELLINO
BRUNO GIORDANO
VINCENZO PEZZELLA
FABIO ANTEZZA

Presidente
relatore

Sent. n. sez. 597/2026
CC- 28/4/2026
R.G.N. 6917/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di

██

avverso la sentenza resa il 28 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bologna ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. ad ██████████ la pena di mesi quattro di arresto e 1.500 € di ammenda, sostituendola con la misura del lavoro di pubblica utilità, e ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi, in relazione al reato previsto dagli artt. 186, comma 2 lett. c, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, per avere guidato un veicolo di proprietà altrui in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno.



2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo:

2.1. Violazione degli artt. 608, comma 1, e 568, comma 2, cod. proc. pen., 186, comma 2 lettera c, e comma 2 *quater* del Codice della strada, perché il Giudice per le indagini preliminari ha violato la durata minima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che, nel caso di specie, deve essere disposta per un periodo non inferiore ai due anni.

Il ricorrente premette che con la sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01 le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito la ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato o omissis di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, poiché le stesse non sono riconducibili alle categorie di pena e quindi rientrano nella disciplina generale dettata dall'art. 606 cod. proc. pen.;

rileva, inoltre, che nel calcolo proposto dalle parti, e fatto proprio dal giudice, la pena è stata ridotta erroneamente per il rito, prima di operare l'aumento per la circostanza aggravante, ma osserva che tale errore non può essere oggetto di ricorso poiché non integra una pena illegale;

evidenzia, tuttavia, che è contrario a norma di legge l'aver adottato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida quantificandola nella durata di soli sei mesi, mentre non si tratta di pena negoziabile ma obbligatoria, come peraltro lo stesso giudice riconosce, richiamando in motivazione l'art. 187 del Codice della strada, che corrisponde ad altra fattispecie di reato.

Nel caso di specie, il veicolo apparteneva ad un terzo e pertanto non è stato sequestrato a fini di confisca, ma ciò comporta che la sanzione amministrativa debba essere applicata nella durata minima di due anni.

Di contro, il giudicante nella motivazione ha richiamato l'art. 222, comma 2 *bis*, del Codice della strada che riguarda tutt'altra fattispecie, essendo relativa alle ipotesi in cui da una violazione delle norme del Codice della strada derivino danni alle persone.

Osserva, infine, il ricorrente che, anche a voler ritenere che il giudicante abbia voluto anticipare il dimezzamento legato alle conseguenze premiali dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9 *bis*, del Codice della strada indicato in motivazione, la misura avrebbe dovuto comunque essere applicata per la durata di un anno e che, comunque, tale anticipazione non è corretta e non viene peraltro neppure richiamata dallo stesso giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in merito alla durata della sanzione amministrativa è fondato per le argomentazioni esposte dal ricorrente.



L'art. 186 del Codice della strada, che si applica nel caso in esame, prevede, al comma 2 lettera c, che all'accertamento del reato consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni e, se il veicolo appartiene a persone estranee al reato, la sospensione è raddoppiata. Inoltre, il comma 2 *quater* della medesima norma prevede che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie debbano essere applicate anche in caso di sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Deve convenirsi con il Procuratore impugnante e con il Procuratore generale che nel caso di specie la durata minima della sanzione amministrativa della sospensione della patente prevista dall'art. 187 codice della Strada è pari a due anni.

Ciò posto, occorre verificare se questa Corte può annullare con o senza rinvio la durata della sanzione amministrativa, considerato che la stessa è stata oggetto precipuo dell'accordo pattizio tra le parti.

Giova ricordare che, giusta il principio affermato dalle Sezioni unite nella pronuncia Savin, in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido l'intero accordo. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 05)

Va tuttavia osservato che questa affermazione non riguarda le sanzioni amministrative in quanto è stato precisato che in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 01; Sez. 4 , n. 48556 del 14/11/2023 Rv. 285426 - 01)

Alla stregua di questi principi, poiché la clausola relativa alla durata concordata dalle parti, essendo inferiore al disposto normativo, deve ritenersi come non apposta, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla stessa, ferma restando la definitività del patteggiamento sulla pena.

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bologna che provvederà a rideterminare la durata della sanzione amministrativa obbligatoria della sospensione della patente, nel rispetto dei criteri di legge suindicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa.

Così deciso il 28 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Maria Daniela Borsellino

Il Presidente
Lucia Vignale

